

REGOLAMENTO (CE) N. 2086/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1998**

che modifica il regolamento (CE) n. 1672/98 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il regolamento (CE) n. 1672/98 della Commissione ⁽⁹⁾ ha stabilito le percentuali di accettazione delle domande presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio, nonché i quantitativi disponibili per le domande che saranno presentate nei primi dieci giorni del mese di ottobre 1998;visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾,

considerando che, a causa di un errore di trasmissione dei dati del gruppo 9 alla Commissione, sono state concesse agli operatori quantità eccessive; che è necessario pertanto diminuire le quantità disponibili per le domande che saranno presentate nei primi dieci giorni del mese di ottobre 1998,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 ⁽⁷⁾,*Articolo 1*

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1672/98, la quantità disponibile per il gruppo 9 è sostituita dalla quantità di «1 330,78» tonnellate.

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽⁷⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 67.⁽⁹⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
